



STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI BASILICATA (Approvato dalla Assemblea regionale il 4 ottobre 2008)

Capo I PRINCIPI COSTITUTIVI FONDAMENTALI DEL PARTITO DEMOCRATICO - UNIONE REGIONALE DELLA BASILICATA

Art. 1 (Principi ispiratori dell'adesione al Partito)

1. Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata è stata costituita il 14 ottobre 2007 con la partecipazione di 72.362 cittadini lucani all'elezione diretta del Segretario Regionale e dell'Assemblea Costituente Regionale.
2. Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata si riconosce nei valori fondanti della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza antifascista, e segnatamente nello spirito autonomista del Titolo V, nonché nei principi e nei valori dell'Unione Europea e nei principi ispiratori dello Statuto nazionale, del Manifesto dei Valori e del Codice Etico adottati a livello nazionale dal PD.
3. Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata assume come proprie le idealità di giustizia, di solidarietà, di eguale libertà e dignità, di rispetto del pluralismo, di cooperazione, di sussidiarietà, di etica pubblica e di buon governo, radicate nelle tradizioni democratiche e riformatrici di ispirazione socialista, cattolico-democratica, liberal-democratica ed ambientalista storicamente consolidate nella storia politica, economica e culturale della Basilicata. In questo senso esso si pone in continuità con le grandi battaglie politiche, civili e culturali che hanno accompagnato e sostenuto il lungo cammino della comunità regionale per emanciparsi dalle condizioni storiche di arretratezza, per promuovere e accelerare i processi di sviluppo, per affermare e far riconoscere i principi della coesione sociale e territoriale, della parità e delle pari opportunità tra i generi e le generazioni, della partecipazione e della responsabilità democratica socialmente condivisa.
4. In particolare, del Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata si impegna a:
 - promuovere e tutelare la dignità della persona in ogni fase momento della sua vita individuale, familiare e comunitaria;
 - mettere al centro della sua azione politica la persona, ogni persona, i suoi bisogni, le sue potenzialità e la sua unicità;
 - promuovere e tutelare i diritti costituzionalmente garantiti ed in particolare quelli civili, all'istruzione, alla vita, alla salute, all'ambiente ed al lavoro in tutte le sue forme;
 - operare affinché i diritti di cittadinanza possano coniugare sempre meglio le ragioni dell'uguaglianza con quelle della differenza fra le persone riconoscendo pari dignità a tutte le condizioni personali quali il genere, l'età, lo stato sociale ed economico, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale e l'origine etnica;
 - promuovere la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita democratica ed associativa riconoscendo in essa un fattore irrinunciabile di aggregazione sociale, di sussidiarietà e di miglioramento della qualità della vita;
 - riconoscere nella efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed imparzialità dell'azione della Pubblica Amministrazione, valori essenziali per garantire servizi ai cittadini;
 - perseguire tra le finalità prioritarie della sua azione politica il diritto ad adeguate forme di tutela dei lavoratori ed alla sicurezza, alla salubrità dei luoghi di lavoro ed a promuovere un modello di sviluppo socialmente equo, ambientalmente sostenibile e solidale;
 - favorire e garantire la libertà di iniziativa economica pubblica e privata quale strumento di promozione del bene comune, riconoscendo il ruolo e la responsabilità sociale delle imprese;
 - favorire la collaborazione attiva, leale e permanente tra le istituzioni;



- riconoscere e valorizzare la dimensione comunitaria e sociale del volontariato, del non profit e del terzo settore.
5. Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata attua, per la piena partecipazione delle donne alla vita politica, quanto stabilito dall'art. 51 della Costituzione e si impegna a promuovere una cultura di accoglienza tesa a migliorare e modificare l'impostazione organizzativa e a rimuovere ogni ostacolo alla presenza paritaria di uomini e donne nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi. A tal fine favorisce una piena partecipazione paritaria di uomini e donne alle assemblee elettive e persegue il medesimo obiettivo anche per le cariche monocratiche interne ed istituzionali.
 6. Il Partito Democratico opera per arricchire e rinvigorire il rapporto tra politica e società, alleggerendo il peso ed il costo degli apparati della politica, sostenendo e incentivando le forme più libere ed evolute di autonomia dei gruppi sociali e dando vita ad un partito di orientamento riformista in grado di promuovere la partecipazione ed il protagonismo della più larga parte dei cittadini lucani.
 7. Il Partito Democratico punta ad ispirare e rafforzare la coscienza unitaria dei cittadini lucani, ad esaltare il ruolo delle autonomie sociali e territoriali, a sostenere i processi di modernizzazione della regione e la sua capacità di proiettarsi attivamente nelle dinamiche di trasformazione in atto in Europa e nel mondo.
 8. Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata si propone come forza di governo per le istituzioni regionali e locali. A tale scopo costruisce programmi e progetti politici valorizzando la partecipazione dei territori, rispettando le specifiche istanze delle comunità locali, svolgendo un ruolo di collegamento tra centro e periferia, uniformando a tali principi le strutture e le regole della propria vita interna.

Art. 2

(Elettori ed elettrici, iscritti e iscritte)

1. Le elettrici ed iscritte, gli elettori ed iscritti del Partito Democratico, residenti in Basilicata, costituiscono i soggetti fondamentali e i protagonisti della democrazia interna dell' L'unione Regionale del Partito Democratico di Basilicata.
2. Alle elettrici ed iscritte, agli elettori ed iscritti del Partito Democratico sono riconosciuti i diritti, le prerogative e i doveri riportati all'art. 2 dello Statuto nazionale del Partito, nonché tutte le opportunità di partecipazione attiva previste dal presente Statuto.

Art. 3

(Modello federale del Partito)

1. Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata adotta un modello organizzativo di tipo federale e sviluppa la sua presenza a livello regionale, provinciale, locale e comunale, riconoscendo a ciascun livello la più ampia autonomia politica, programmatica, organizzativa, finanziaria e patrimoniale.
2. E' fatta salva in ogni caso l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute all'art. 12 dello Statuto nazionale e nel presente Statuto, degli indirizzi fondamentali stabiliti dagli organi nazionali e regionali del Partito, dei principi sanciti dal Manifesto dei Valori e dal Codice Etico.
3. Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata adotta il metodo delle elezioni primarie estese ai cittadini elettori per l'elezione del Segretario Nazionale e dell'Assemblea Nazionale, del Segretario Regionale e dell'Assemblea Regionale, dell'Assemblea provinciale e del coordinamento comunale, nonché dei candidati ai vertici della Regione, della Provincia e del Comune, attivando sempre procedure trasparenti e partecipate per la formazione dei gruppi dirigenti e per l'assegnazione delle responsabilità politiche ed istituzionali così come previsto dallo Statuto nazionale ed in conformità con i regolamenti approvati dai livelli territoriali competenti.

Capo II STRUTTURE DI BASE DEL PARTITO

Art. 4 (Circoli Comunali)

1. I Circoli comunali costituiscono l'unità organizzativa di base radicata nel territorio attraverso cui gli iscritti e le iscritte partecipano alla vita del Partito in relazione al luogo di residenza.
2. I Circoli di ambiente costituiscono l'unità organizzativa di base insediata sui luoghi di lavoro o di studio attraverso cui le iscritte e gli iscritti partecipano alla vita del Partito in relazione alla loro attività lavorativa o professionale.
3. I Circoli in rete, detti anche *on line*, vengono costituiti ed operano sulla rete internet e ad essi gli iscritti possono aderire indipendentemente dalla residenza, dalla sede di lavoro o di studio.
4. In caso di partecipazione contemporanea a più di una unità organizzativa di base, fermo restando il diritto di partecipare alla loro vita politica interna, l'iscritto deve indicare presso quale struttura intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
5. Le modalità di svolgimento della vita interna dei Circoli di ambiente e dei Circoli in rete sono disciplinate da atti di autorganizzazione proposti degli aderenti ed approvati dai livelli territoriali corrispondenti.

Art. 5 (Assemblea degli iscritti e Coordinamento del Circolo comunale)

1. L'Assemblea degli iscritti di Circolo è luogo di confronto e di discussione tra le iscritte e gli iscritti al Partito nel territorio del circolo medesimo, esercita funzioni di indirizzo e controllo dell'azione del Partito.
2. Le sedute dell'Assemblea sono aperte agli elettori ed alle elettrici di cui all'art. 2 del presente Statuto, senza diritto di voto.
3. Ove l'Assemblea degli iscritti approvi una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Segretario con il voto favorevole del 55% dei componenti, il Segretario Provinciale procederà alla convocazione delle primarie per l'elezione del Coordinamento nei tempi e con le modalità definite dalla Direzione Provinciale.
4. Ove il Coordinamento del circolo comunale approvi una motivata mozione di sfiducia nei confronti del segretario con il voto favorevole dei 2/3, così come in caso di dimissioni di quest'ultimo, il coordinamento procederà ad eleggere un nuovo segretario.
6. L'Assemblea degli iscritti con maggioranza dei due/terzi può sfiduciare e integrare i membri del Coordinamento
7. Il Coordinamento del Circolo, organo collegiale che elegge ed affianca la/il Segretaria/o del Circolo nella direzione politica a livello locale, è eletto attraverso elezioni primarie, a scrutinio segreto e con il metodo dell'autocandidatura, rispettando il criterio della parità di genere.

Art. 6 (Segretaria/o politico del Circolo)

1. La segretaria/o è eletta/o dal Coordinamento del Circolo, rappresenta il Circolo e ne esprime l'indirizzo politico alla luce della piattaforma approvata al momento della sua elezione, in base agli orientamenti politici espressi dall'Assemblea e quelli risultanti dalla consultazione degli elettori e delle elettrici.



Partito Democratico

2. E' eletta/o, a scrutinio a segreto, Segretaria/o la/il candidata/o che alla prima votazione abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti del Coordinamento. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati
3. La segretaria/o si avvale di una Segreteria con compiti esecutivi, di cui nomina i componenti nel rispetto della parità di genere ed al quale partecipa di diritto il Tesoriere del Circolo.
4. La segretaria/o con l'adesione di almeno la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea degli iscritti, può demandare la decisione su argomenti di interesse primario per il territorio o per il luogo di lavoro alla consultazione con voto segreto degli elettori e delle elettrici del Partito Democratico nel rispetto del regolamento di cui all'art. 28 comma 1 dello Statuto Nazionale
5. La segretaria/o e il Coordinamento durano in carica quattro anni e vengono rinnovati alla scadenza o, anticipatamente, in caso di dimissioni o di sfiducia. La segretaria/o può essere rieletta/o una sola volta.
6. La/il segretaria/o propone il Tesoriere e può proporre l'elezione di una Vice Segretaria/o all'Assemblea degli iscritti del Circolo, che delibera con voto palese ed a maggioranza dei voti validi. Il tesoriere è membro di diritto della segreteria.

Art. 7
(Circoli di Potenza e Matera)

1. Il coordinamento del Circolo comunale può deliberare a maggioranza assoluta l'articolazione organizzativa del partito nella città (circoli tematici e/o di quartiere) e conferire alle strutture cittadine, nel rispetto dello statuto nazionale e regionale, autonomia politica, organizzativa e finanziaria.

Capo III ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 8 (Unioni Provinciali)

1. Sono istituite le Unioni Provinciali di Potenza e Matera.
2. Sono organi delle Unioni Provinciali l'Assemblea, la Direzione Provinciale, la Segretaria/o Provinciale, il Tesoriere.
3. Gli organi delle Unioni Provinciali durano in carica quattro anni.
4. Le Unioni, attraverso i propri organi, svolgono funzioni di direzione e indirizzo politico nel territorio di riferimento, promuovendo e coordinando le iniziative politiche dei Circoli comunali. Le Unioni Provinciali assicurano altresì l'unitarietà della proposta politica del Partito Democratico nel territorio di riferimento ed il raccordo con gli eletti nelle istituzioni.

Art. 9 (Assemblea Provinciale)

1. L'Assemblea Provinciale è eletta attraverso le primarie tra le elettrici e gli elettori del Partito Democratico residenti nel territorio provinciale, con metodo proporzionale che tenga conto delle iscritte degli iscritti e dei voti conseguiti dal PD, in rapporto del 50% e 50%, con voto personale e segreto, nel rispetto del principio di parità di genere. Il regolamento che disciplina le modalità di elezione e gli eventuali componenti di diritto è approvato a maggioranza assoluta dalla direzione regionale del partito. La proposta di regolamento viene formulata dal segretario regionale d'intesa con i segretari provinciali.
2. E' altresì garantito nell'ambito dell'assemblea provinciale il diritto di tribuna per componenti e aree culturali presenti sul territorio che si richiamano a piattaforme rappresentate in assemblea nazionale.
3. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell'Assemblea resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea.
4. L'Assemblea Provinciale elegge la Direzione Provinciale, la/o Segretaria/o Provinciale, il Presidente, la Commissione Provinciale di Garanzia, il tesoriere provinciale.

Art. 10 (Direzione Provinciale)

1. La Direzione è eletta dall'Assemblea secondo modalità fissate dal regolamento e/o dai criteri approvati dall'Assemblea su proposta della Segretaria/o.
2. La Direzione Provinciale attua gli indirizzi politici deliberati dall'Assemblea Provinciale e coadiuva la/o Segretaria/o nell'esercizio delle sue funzioni.
3. La Direzione Provinciale è presieduta dal Presidente dell'Assemblea che la convoca periodicamente. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedono il segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.
4. E' altresì garantito nell'ambito dell'assemblea provinciale il diritto di tribuna per componenti e aree culturali presenti sul territorio che si richiamano a piattaforme rappresentate in assemblea nazionale.
5. La direzione provinciale approva le liste per le elezioni provinciali, discute e propone le candidature per le liste alle elezioni regionali.

Art. 11
(Segretaria/o Provinciale)

1. Il Segretario Provinciale rappresenta il partito al corrispondente livello territoriale, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione e delle decisioni prese dalla Direzione e dall'Assemblea.
2. E' eletta/o, a scrutinio a segreto, Segretaria/o la/il candidata/o che alla prima votazione abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati.
3. La/il segretaria/o si avvale di una Segreteria con compiti esecutivi, di cui nomina i componenti nel rispetto della parità di genere ed al quale partecipano di diritto il Tesoriere dell'Unione Provinciale e i Coordinatori di zona.
4. In caso di dimissioni volontarie o di mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Segretario Regionale indice le elezioni dell'Assemblea entro sessanta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 12
(Unioni Locali e Coordinatrici/tori)

1. Sono istituite, con esclusione delle città di Potenza e Matera, le Unioni Locali del Partito Democratico corrispondenti a territori sub provinciali omogenei aventi una comunanza di problematiche economiche e sociali, che sono individuati dall'Assemblea Regionale assumendo a riferimento, ove possibile, l'assetto delle istituzioni intermedie.
2. Sono organi delle Unioni Locali l'Assemblea, la/il coordinatrice/tore, il Comitato di Coordinamento.
3. Le Unioni Locali svolgono funzioni di raccordo politico ed organizzativo, tra i circoli comunali e le Unioni Provinciali, insediano i forum tematici, contribuiscono a definire linee ed indirizzo per gli ambiti istituzionali e programmatici corrispondenti e costituiscono il principale punto di riferimento per forme di consultazione ampie per la definizione di candidature, le suddette Unioni durano in carica 4 anni.
4. La composizione dell'Assemblea, le procedure per la elezione e/o la designazione del Coordinamento, così come quelle di elezione del coordinatore sono disciplinate con provvedimento della Direzione Regionale.

Cap. IV
PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DELLA BASILICATA

Art. 13
(Organi regionali)

1. Sono organi del Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata l'Assemblea Regionale, la Direzione Regionale, il Segretario Regionale, il Tesoriere, la Commissione regionale di Garanzia.
2. Gli organi regionali durano in carica quattro anni.

Art. 14
(Assemblea Regionale)

1. L'Assemblea Regionale determina gli indirizzi politico-programmatici del Partito, assicurando il raccordo con gli eletti e gli amministratori regionali. Essa è eletta, contestualmente all'elezione del Segretario Regionale, mediante elezioni primarie secondo le modalità di cui all'art. 15 dello Statuto nazionale.
2. E' altresì garantito nell'ambito dell'assemblea provinciale il diritto di tribuna per componenti e aree culturali presenti sul territorio che si richiamano a piattaforme rappresentate in assemblea nazionale.
3. Sono altresì componenti di diritto dell'Assemblea i parlamentari europei e nazionali eletti o residenti nella regione, i consiglieri regionali, i Presidenti delle province, i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia iscritti al Partito Democratico.
5. L'Assemblea elegge un Presidente a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti in prima votazione e dei 2/3 dei presenti in seconda votazione. L'Assemblea adotta un regolamento per il suo funzionamento.
6. L'Assemblea esercita le funzioni di cui all'art. 15 dello Statuto nazionale.

Art. 15
(Segretario Regionale)

1. Il Segretario Regionale rappresenta il Partito Democratico in Basilicata ed esercita le funzioni di cui all'art. 15 dello Statuto nazionale.
2. Le modalità di presentazione delle candidature e di elezione del Segretario Regionale sono disciplinate dallo Statuto Nazionale all'art. 15, c. 5, 6 e 7.
3. Il Segretario si avvale di una Segreteria con compiti esecutivi, di cui nomina i componenti nel rispetto della parità di genere ed al quale partecipa di diritto il Tesoriere regionale.
4. Ove il mandato del Segretario regionale cessi anticipatamente per dimissioni volontarie o a seguito di mozione di sfiducia, si procede come previsto dall'art. 15, c. 8 e 9, dello Statuto Nazionale.

Art. 16
(Direzione Regionale)

1. La Direzione Regionale attua gli indirizzi politici deliberati dall'Assemblea ed esercita funzioni di indirizzo politico.
2. La Direzione è eletta dall'Assemblea, secondo modalità fissate dal Regolamento approvato dall'assemblea su proposta del Segretario.
3. La Direzione Regionale è presieduta dal presidente dell'Assemblea che la convoca periodicamente. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedono il segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.
4. La Direzione approva le liste regionali sulla base delle proposte delle Direzioni Provinciali, il candidato Presidente alla Regione, i candidati Presidenti delle Province, le proposte di candidature al Parlamento nel caso in cui non si svolgano le elezioni primarie.



Art. 17
(Coordinamenti interregionali)

1. L'Assemblea regionale, su proposta del Segretario, può disporre l'adesione dell'Unione Regionale del Partito Democratico della Basilicata ad organismi di coordinamento con i partiti democratici di altre Regioni ed in condizioni di parità con questi.
2. L'unione Regionale del Partito Democratico della Basilicata acconsente, in condizioni di reciprocità con le Unioni delle regioni meridionali, alle limitazioni alla propria autonomia politica, programmatica e organizzativa necessarie per la costituzione di un Coordinamento politico dei Democratici del Mezzogiorno.
3. Il funzionamento del Coordinamento interregionale è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dalle Assemblee regionali su proposta del Segretario Regionale.
4. Il Segretario Regionale riferisce periodicamente all'Assemblea Regionale in ordine alla attività svolte dal coordinamento interregionale.

Capo V

FORME DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

Art. 18 **(Forum tematici)**

1. Il Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata promuove la costituzione di Forum tematici territoriali, che concorrono, nello spirito e nelle finalità identificate dall'art. 24 dello Statuto nazionale e insieme ai Circoli comunali ed ai Nuclei tematici, a determinare l'iniziativa politica del partito e il suo programma.
2. I Forum tematici regionali costituiscono luoghi di discussione e di elaborazione di proposte programmatiche su temi di interesse regionale. Le finalità dei Forum tematici sono la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica regionale, la formazione degli iscritti e delle iscritte, degli elettori e delle elettrici del PD, il coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine nelle scelte politiche del PD della Basilicata, e degli eletti che si richiamano ad esso. Possono partecipare ai Forum tutti i residenti e le residenti in Basilicata, o ivi comunque domiciliati per ragioni di lavoro o di studio. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dall'Assemblea regionale, su proposta del Segretario Regionale.
3. I Forum tematici possono:
 - a) elaborare documenti contenenti proposte e suggerimenti rivolte agli organi del PD e/o agli eletti che ad esso si richiamano;
 - b) richiedere la partecipazione alle proprie riunioni di rappresentanti degli organi del partito, o di eletti che ad esso si richiamano;
 - c) disporre approfondimenti sulle materie d'interesse del Forum, ascoltando esperti o, comunque, persone in grado di contribuire alla migliore conoscenza dei dati necessari al dibattito e all'elaborazione;
 - d) disporre forme di interazione e collaborazione con altri Forum tematici regionali o nazionali, laddove se ne ravvisi l'opportunità e l'utilità;
 - f) sottoporre alla Conferenza programmatica annuale temi, proposte e suggerimenti.
4. L'Assemblea regionale del partito, sentito il Segretario, è tenuta a valutare il materiale prodotto dai Forum regionali quando delibera sui contenuti attinenti, ascoltando il moderatore del Forum.

Art. 19 **(Referendum interni)**

1. E' indetto referendum tra gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata qualora ne facciano richiesta:
 - a) il Segretario Regionale;
 - b) il 30% dei componenti dell'Assemblea regionale ovvero con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Direzione regionale.
 - c) il 10 per cento degli iscritti al Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata.
2. Il referendum può avere ad oggetto qualunque tematica che interessi il programma del Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata. Il referendum è deliberativo o consultivo. Se ha carattere deliberativo, la decisione assunta ha carattere vincolante e non può essere soggetta ad ulteriore referendum nei successivi due anni. Non può essere indetto referendum per l'abrogazione o l'introduzione di norme statutarie.
3. Il referendum è indetto, previa verifica dei requisiti previsti dallo Statuto, dalla Commissione Regionale di Garanzia, cui deve essere rivolta la relativa richiesta e che ne giudica l'ammissibilità ai sensi del presente Statuto, fissando la data, la fascia oraria, le modalità di svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il referendum deve essere indetto non prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla data in cui la richiesta è stata ritenuta ammissibile. Nel periodo antecedente le operazioni di voto, tutti gli iscritti e le



iscritte possono promuovere iniziative volte a contribuire alla formazione di un'opinione sulla materia oggetto della consultazione referendaria.

5. Hanno diritto di partecipare al referendum interno gli iscritti e le iscritte che risultano tali alla data di indizione del referendum, e la cui iscrizione al partito risulti regolare. Il voto è personale e segreto e può avvenire anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici che ne garantiscano la personalità e la segretezza.
6. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 20

(Fondazioni, associazioni e istituti di cultura politica)

1. Il Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata promuove attività sistematiche per la formazione della classe dirigente, nonché per la promozione e la diffusione di una cultura politica ispirata ai valori democratici, attraverso la Fondazione BasilicataFuturo o altri istituti ed organismi di particolare qualificazione.
2. Il Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata garantisce e favorisce la libertà ed il pluralismo associativo, stabilendo rapporti di collaborazione con associazioni, fondazioni e istituzioni politico-culturali aventi orientamenti politici affini, e rispettandone l'autonomia.

Capo VI

ORGANISMI E SEDI DI CONSULTAZIONE

Art. 21 **(Conferenza programmatica annuale)**

1. Ogni anno il Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata indice una Conferenza programmatica. Essa è convocata dal Segretario Regionale che propone alla Direzione Regionale i temi da sottoporre alla Conferenza, per promuovere un confronto tra il Partito, gli eletti e gli amministratori che fanno riferimento al Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata.
2. La Conferenza è preparata da una serie di seminari organizzati su basi tematiche, seguendo di norma la classificazione delle politiche pubbliche regionali, e per ambiti territoriali corrispondenti a quelli dei Coordinamenti di zona, ed è preceduta da una apposita sessione dell'Assemblea regionale.
3. I Circoli comunali, di ambiente o in rete, i Forum tematici attivi, la Conferenza permanente delle donne, l'organizzazione giovanile del Partito Democratico, hanno diritto di sottoporre alla Conferenza programmatica annuale temi, proposte, suggerimenti attinenti gli indirizzi politico-programmatici su cui la Conferenza è chiamata ad esprimersi.

Art. 22 **(Consulta degli amministratori locali)**

1. E' istituita la Consulta regionale degli amministratori locali del PD quale sede permanente di confronto e di elaborazione collegiale in tema di governo locale. Ai lavori della Consulta, che è convocata almeno tre volte l'anno dal Segretario Regionale, sentiti i Coordinatori Provinciali, partecipano tutti i rappresentanti del Partito nelle istituzioni locali, nonché i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali.

Art. 23 **(Conferenza dei segretari di circolo)**

1. E' istituita la Conferenza regionale dei segretari di circolo quale sede permanente di confronto in tema di organizzazione e di comunicazione politica. La Conferenza è convocata almeno tre volte l'anno dal Segretario Regionale e vi partecipano i Coordinatori Provinciali e tutti i coordinatori dei circoli operanti nelle province di Potenza e di Matera.

Art. 24 **(Conferenza regionale delle donne democratiche)**

1. La Conferenza regionale permanente delle donne democratiche è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di scambio tra le generazioni, di promozione del pluralismo culturale, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
2. Fanno parte della Conferenza regionale delle donne democratiche le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.
3. Un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 25 c. 3 dello Statuto Nazionale disciplinerà le forme organizzative della Conferenza.

Art. 25
(Organizzazione Giovanile Regionale)

1. Il Partito Democratico – Unione regionale della Basilicata riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale. A tal fine riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti autonomi.
2. I rapporti tra l'organizzazione giovanile e il Partito Democratico – Unione regionale della Basilicata, le forme di partecipazione dell'organizzazione giovanile all'elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito, verranno regolate dalla «Carta di Cittadinanza ed Autonomia».
3. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell'organizzazione giovanile per l'organizzazione del momento costituente. Al termine delle procedure previste dall'art. 47 dello Statuto nazionale, lo Statuto nazionale dell'Organizzazione giovanile e la Carta di Cittadinanza si applicano anche per il livello regionale e sub regionale.

Capo VII CANDIDATURE E INCARICHI

Art. 26 (Scelta dei candidati per le cariche istituzionali)

1. I candidati del Partito Democratico – Unione regionale di Basilicata alle cariche di Sindaco, Presidente della Provincia e Presidente della Regione vengono selezionati con il metodo delle primarie, ai sensi degli artt. 18 e 20 dello Statuto nazionale del Partito ed in conformità con le disposizioni del Regolamento quadro approvato dalla Direzione Nazionale.
2. Il metodo delle primarie è inoltre utilizzato per la selezione dei candidati del Partito Democratico – Unione regionale della Basilicata per le assemblee elettive regionali e sub regionali, laddove la legislazione elettorale non preveda la possibilità di esprimere il voto di preferenza.
3. Nel caso il Partito Democratico stipuli accordi preelettorali con altre forze politiche, la scelta dei candidati di cui al precedente comma 1 viene effettuata con elezioni primarie di coalizione aperte a tutti i cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto Nazionale.
4. Non si dà luogo ad elezioni primarie laddove, nei tempi prescritti dall'apposito regolamento nazionale, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto della consultazione elettorale.
5. Le liste dei candidati del Partito Democratico – Unione regionale della Basilicata e alle altre cariche elettive sono approvate dall'Assemblea del livello territoriale corrispondente, a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa ampia consultazione degli iscritti e delle iscritte e secondo i principi di cui all'art. 19 dello Statuto nazionale.
6. Il Partito Democratico favorisce la parità fra i generi ed il rinnovamento generazionale nelle candidature per le assemblee elettive.

Art. 27 (Candidature e limite dei mandati)

1. Non è immediatamente ricandidabile da parte del Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata per la carica di Parlamentare nazionale e europeo, di consigliere regionale, provinciale, comunale chi ha già ricoperto la medesima carica per tre mandati consecutivi completi.
2. Gli iscritti al Partito Democratico – Unione regionale della Basilicata non possono ricoprire la medesima carica esecutiva monocratica, ove non previsto dalla legge vigente, o far parte dello stesso organo esecutivo collegiale, a livello regionale, provinciale, comunale, per più di tre mandati consecutivi completi.
3. Il cumulo dei mandati, di Consigliere regionale e di Parlamentare nazionale o europeo non può essere superiore a quattro consecutivi.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui agli articoli e commi precedenti possono essere concesse in via del tutto eccezionale, su proposta motivata dell'organo esecutivo competente e con espressa deliberazione dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente, approvata, in prima votazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti assegnati e in seconda convocazione con almeno i due terzi dei presenti. Le deroghe afferenti alle candidature al Consiglio Regionale sono di competenza dell'Assemblea Regionale.
5. In ogni caso le deroghe non possono essere concesse per un numero di candidature superiore al dieci per cento degli eletti del Partito Democratico al corrispondente livello istituzionale nella tornata elettorale precedente.

Art. 28
(Obblighi degli eletti)

1. I gruppi consiliari del Partito Democratico – Unione regionale della Basilicata si costituiscono con le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti dell'istituzione di riferimento entro la prima seduta dell'assemblea elettiva.
2. La candidatura nelle liste del Partito comporta l'assunzione dei diritti e dei doveri contemplati nello Statuto nazionale e regionale, nel Manifesto dei Valori e nel Codice Etico. L'adesione al gruppo del Partito Democratico si realizza automaticamente con l'atto di elezione nella lista del Partito.
3. L'adesione al gruppo consiliare del Partito Democratico da parte di un consigliere che ne faccia richiesta e che non sia stato letto nelle liste del Partito si realizza attraverso la sottoscrizione dello Statuto Nazionale e regionale, del Manifesto dei Valori e del Codice Etico. L'istanza di adesione è comunque sottoposta all'accettazione da parte del gruppo consiliare del Partito Democratico che decide a maggioranza dei componenti.
4. Gli eletti contribuiscono all'autofinanziamento del Partito versando al Tesoriere competente una quota dell'indennità e degli emolumenti, nella misura predeterminata dal regolamento finanziario di cui al successivo art. 34 comma 4.

Art. 29
(Incarichi pubblici)

1. Nella individuazione dei candidati a incarichi pubblici di spettanza dei diversi livelli istituzionali il Partito Democratico sostiene il rigoroso rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nelle discipline normative di riferimento e, in ogni caso, l'adozione di criteri ispirati alla valutazione delle capacità, delle competenze e delle professionalità, alla massima pubblicità e trasparenza dei procedimenti, nonché alla rigorosa osservanza del limite dei mandati di cui al precedente art. 27 comma 1.

Art. 30
(Separazione fra incarichi di partito e cariche pubbliche)

1. Le cariche monocratiche del partito sono incompatibili con funzioni istituzionali monocratiche e con incarichi in organismi esecutivi di livello corrispondente o superiore.

Capo VII GARANZIE

Art. 31 (Commissione regionale di Garanzia)

1. La Commissione regionale di Garanzia vigila sulla corretta applicazione dello Statuto nazionale, dello Statuto regionale e del Codice Etico da parte degli organi del Partito Democratico di Basilicata, eroga le sanzioni previste dal Regolamento di cui all'art. 40 c. 7 dello Statuto nazionale, indice i referendum secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto, custodisce l'anagrafe degli iscritti e l'albo degli elettori partecipanti alle primarie.
2. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto nazionale del Partito, i nove componenti della Commissione sono eletti dall'Assemblea Regionale con il metodo del voto limitato, eleggono al loro interno il Presidente e restano in carica quattro anni.
3. Avverso le decisioni della Commissione, pronunziate in primo grado, è sempre ammesso ricorso alla Commissione nazionale di garanzia.

Art. 32 (Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. In caso di gravi e comprovate violazioni statutarie o di altrettanto gravi e ripetute omissioni nella conduzione di un Coordinamento Provinciale, l'Assemblea regionale su richiesta della maggioranza dei componenti di una Assemblea Provinciale, o della metà delle Assemblee comunali facenti capo ad una Unione provinciale, sentito il parere della Commissione dei Garanti, può convocare con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto un'elezione anticipata dell'Assemblea e del Segretario Provinciale, individuando nel contempo un organo collegiale temporaneo di commissariamento. Eguale misura si applica, in costanza di comportamenti gravi, a tutti i livelli territoriali.
2. In caso di manifeste situazioni di irregolarità nella conduzione di un Circolo comunale o di sfiducia del segretario di circolo, può essere disposto da parte del Segretario provinciale, sentito la Commissione Provinciale dei Garanti, il commissariamento del Circolo e l'indizione delle primarie entro i successivi sei mesi nel caso in cui non ci siano consultazioni elettorali e di partito. Tali decisioni dovranno essere ratificate dalla Direzione provinciale entro 30 giorni dalla data del commissariamento.
3. Avverso la decisione di commissariamento si può presentare ricorso al Commissione Regionale dei Garanti, che si pronuncia definitivamente entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Capo VIII GESTIONE FINANZIARIA

Art. 33 (Regolamento finanziario)

1. La struttura organizzativa regionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto Regionale hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere.
2. Gli eletti ed iscritti al Partito Democratico – Unione regionale della Basilicata hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche con una "quota di iscrizione".
3. Al finanziamento del Partito Democratico - Unione regionale della Basilicata concorrono le risorse previste da disposizioni di legge (trasferimenti in base all'art. 35, comma 2, dello Statuto Nazionale), quelle raccolte dalle quote di iscrizione e con le feste del partito, le erogazioni liberali che provengono da campagne di autofinanziamento e dai rappresentanti in seno alle istituzioni.
4. La Direzione approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Regolamento finanziario predisposto dal Segretario Regionale e dal Tesoriere Regionale nel quale vengono determinati, tra l'altro, gli elementi direttivi di impostazione del bilancio del Partito, la disciplina delle spese di funzionamento, i criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi livelli organizzativi, la misura percentuale delle contribuzioni degli eletti. Per le cariche elettive di partito non è prevista alcuna remunerazione nel caso in cui si rivesta la carica di consigliere regionale e/o la carica di parlamentare nazionale e/o europeo.

Art. 34 (Tesoriere)

1. Il tesoriere regionale è eletto dall'Assemblea regionale con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario regionale, che lo sceglie fra gli iscritti al partito che presentino requisiti di onorabilità e professionalità maturate attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente statuto.
2. Il tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito regionale, dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un altro mandato.
3. Il tesoriere ha la rappresentanza legale per tutti gli atti inerenti le proprie funzioni, svolge il proprio incarico nel rispetto del principio di economicità della gestione e assicura l'equilibrio di bilancio.
4. Il tesoriere provvede annualmente alla redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del partito, corredati da una relazione sulla gestione, secondo le norme previste dal Codice Civile per le società per azioni.
5. Nelle sue attività di indirizzo e di verifica dei principi gestionali, il tesoriere è coadiuvato dal Comitato di Tesoreria, composto da cinque membri, compreso il tesoriere medesimo che lo presiede.
6. Il Comitato di Tesoreria è eletto dalla Direzione regionale nella prima riunione successiva alla entrata in vigore del Regolamento finanziario. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un altro mandato.
7. La Direzione regionale nomina un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio vengono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i sindaci delle società per azioni.

Capo IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 (Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Art. 36 (Revisione statutaria)

1. Le modifiche al presente Statuto sono sottoposte all'esame dell'Assemblea Regionale ed approvate con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 37 (Proroga organismi in carica)

1. Gli organismi territoriali eletti con le primarie restano in carica per il periodo previsto dalla Statuto.
2. I Segretari Provinciali e Comunali restano in carica per il periodo previsto dalla Statuto.
3. Gli organismi territoriali eletti con le primarie, I Segretari Provinciali e Comunali restano in carica anche a seguito dell'approvazione dello Statuto e per la durata prevista.
4. Il limite dei mandati è retroattivo e si applica a tutti coloro che sono candidati in liste del PD o promosse dal PD
5. Per quanto non previsto si fa riferimento alla Statuto Nazionale, al Regolamento quadro, a pareri e circolari della Commissione Statuto e o di Garanzia Nazionale.
6. Per quanto non previsto, se compatibile con le norme e regolamenti sopra citati e con l'attuale Statuto, la Direzione Regionale può approvare con maggioranza qualificata integrazione ed eventuali regolamenti per garantire il miglior funzionamento dell'attività del Partito.

Art .38

Il presente Statuto è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello Statuto nazionale, nel Codice etico e nel Manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente Statuto e dei relativi regolamenti, e costituiscono criterio interpretativo per queste ultime.